

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

LUCA PISTORELLI

- Presidente - Sent. n. sez. 419/2026

ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI

UP - 03/03/2026

MICHELE ROMANO

R.G.N. 43299/2025

EGLE PILLA

MARIO MORRA

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza dell'11/06/2025 della Corte d'appello di Brescia

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Mario Morra;

lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Pasquale Sansonetti, che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza oggetto del presente ricorso, la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Bergamo nei confronti di per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, accogliendo unicamente il motivo di appello relativo alla sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare sostitutiva.

Rigettando il primo motivo di appello proposto dal - relativo alla violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, per essere stato l'imputato condannato per bancarotta patrimoniale distrattiva in luogo della contestazione di bancarotta per operazioni dolose - la Corte territoriale poneva in evidenza che la contestazione mossa all'imputato richiamava in realtà sia l'art. 223, comma 2, n. 2 che l'art. 216 legge fall., giacché la condotta materiale



addebitata all'imputato (quella di aver ceduto il pacchetto azionario della " s.p.a.", posseduto dalla fallita " s.r.l.", in favore della sua controllante " s.r.l." del valore di 1.250.000 euro, mai incassato) aveva in astratto una duplice natura, presentando sia i profili della condotta distrattiva, ritenuta integrata dal Tribunale, sia della bancarotta impropria per causazione del fallimento mediante il compimento di operazioni dolose, di talché alcuna immutazione del fatto vi era stata.

2. Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge processuale e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 521, 522 cod. proc. pen., 111 Cost., 6 Cedu, per avere la Corte di appello confermato la condanna del ricorrente per il reato di bancarotta patrimoniale fraudolenta per distrazione a fronte della contestazione del reato di "bancarotta da operazioni dolose", senza una formale contestazione suppletiva.

La riqualificazione della condotta, ad opera dei giudici di merito, avrebbe violato i diritti della difesa e sarebbe in contrasto con un indirizzo più volte espresso dalla Corte di legittimità, che avrebbe ravvisato, in tali ipotesi, una violazione della disposizione di cui all'art. 521 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 3424 del 19/01/2021; Sez. 5, n. 31019 dell'11/07/2019), attesa la diversità della condotta materiale sottesa alle due ipotesi di bancarotta, questione sulla quale la Corte di appello di Brescia non si sarebbe adeguatamente soffermata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.

2. Preliminarmente deve rilevarsi che le sentenze citate dal ricorrente, per avallare la propria prospettazione in ordine all'esistenza di un orientamento giurisprudenziale tendente ad escludere la possibilità di riqualificare la condotta di bancarotta da operazioni dolose in quella per distrazione (Sez. 5, n. 3424 del 19/01/2021; Sez. 5, n. 31019 dell'11/07/2019), in realtà non esistono, non essendovi corrispondenza tra l'indicazione del numero e dell'anno delle sentenze citate dal ricorrente rispetto alla Sezione indicata e al tema che sarebbe stato affrontato.

In realtà, in materia di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, questa Corte ha ripetutamente posto in evidenza che, per aversi mutamento del fatto, ai sensi dell'art. 521, comma 2, cod. proc. pen., occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri



un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (sul punto, Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051 – 01; tra le più recenti, con specifico riferimento alle ipotesi di bancarotta, Sez. 5, n. 25506 del 26/03/2025, Cattaneo, Rv. 288211 – 01; Sez. 5, n. 37461 del 22/09/2021, Cioraciu, Rv. 281930 – 01; Sez. 5, n. 36155 del 30/04/2019, Meoli, Rv. 276779 – 01).

3. Nel caso in esame, pur volendo ritenere che, diversamente da quanto indicato dalla Corte di appello di Brescia, il capo di imputazione non contenesse una sorta di contestazione "alternativa" tra l'ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva (implicitamente richiamata dal solo riferimento all'art. 216 legge fall.) e quella di bancarotta per aver cagionato il fallimento della società per effetto di operazioni dolose (più compiutamente descritta sia con il richiamo normativo all'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. sia nella descrizione della condotta), non può non rilevarsi l'insussistenza di qualsiasi mutamento del fatto materiale addebitato al [REDACTED] sempre consistito nella cessione del pacchetto azionario della "[REDACTED] s.p.a.", posseduto dalla società fallita "[REDACTED] s.r.l.", in favore della sua controllante "[REDACTED] s.r.l.", senza un reale corrispettivo.

Contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, tra l'altro, il reato di bancarotta "da operazioni dolose", non richiede il dolo specifico volto alla causazione del fallimento ma quello generico, consistente nella coscienza e volontà delle singole operazioni e nella prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (si veda Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Leoni, Rv. 286349 – 01).

Il Tribunale di Bergamo e successivamente la Corte di appello di Brescia, dunque, hanno riconosciuto la responsabilità dell'imputato esattamente per la medesima condotta che gli era stata contestata in imputazione e sulla quale vi è stata piena esplicitazione dei diritti di difesa (costituendo tale condotta l'unico oggetto del procedimento a suo carico), a prescindere dalla qualificazione giuridica datane dall'organo dell'accusa.

Il fatto storico è rimasto sempre immutato ed i giudici territoriali hanno semplicemente ricondotto lo stesso a quella che era la fattispecie astratta più corretta, venendo in rilievo una mera condotta distrattiva e non un'operazione di maggiore complessità strutturale costituita da una pluralità di atti coordinati verso un determinato esito, aventi attitudine a cagionare il fallimento della società.

Non vi è dunque difetto di correlazione tra la contestazione del reato di bancarotta impropria da operazioni dolose (art. 223, comma 2, n. 2, legge fall.) e la condanna per bancarotta patrimoniale fraudolenta distrattiva allorquando resti immutata la condotta materiale ascritta al soggetto agente, consistente in un atto



distrattivo non inquadrabile all'interno di una più complessa sequenza di atti tra loro collegati, tendenti al raggiungimento di un determinato scopo e suscettibili di determinare il fallimento della società, secondo un giudizio *ex ante*.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 03/03/2026

Il Consigliere estensore

MARIO MORRA

Il Presidente

LUCA PISTORELLI

